

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 20 del 30.01.2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2026 - CIG: Z4421CE652 - DETERMINA A CONTRATTARE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che il 31.12.2017 è scaduta la proroga tecnica per il servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali con la Ditta LOVUCRE S.r.l. con sede in Cremona Viale Trento e Trieste, 120, gestore del servizio;

DATO ATTO che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo affidamento della concessione del suddetto servizio, relativamente al periodo 01.01.2018-31.12.2026;

RILEVATO CHE, trattando di un contratto di concessione, per l'affidamento del servizio:

- o Non è possibile ricorrere alla piattaforma del MEPA in quanto il servizio non è contemplato tra quelli previsti;
- o Non è possibile ricorrere ai servizi CONSIP in quanto non vi sono convenzioni attive in merito;
- o Si deve far riferimento agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento in concessione del servizio illuminazione lampade votive nei Cimiteri Comunali di Corte de' Cortesi e Cignone, ricorrendo a società specializzata dotata dell'esperienza e dell'organizzazione e della professionalità necessarie;

SENTITA in proposito la ditta LOVUCRE S.r.l. che ha comunicato la propria disponibilità a gestire il servizio in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che in data 19.4.2016 è entrato in vigore il D.lgs 50/2016 recante nuove disposizioni in merito ai contratti pubblici ed ha abrogato il D.lgs. 163/2006;

VISTO in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, del D.lgs 50/2016 che testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro**

e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l'art. 37 del Dlgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) che stabilisce la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

VISTI l'art 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) che prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA);

DATO ATTO che il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone ha aderito alla piattaforma E-Procurement – Sintel – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici di Regione Lombardia di effettuare on line procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

CONSTATATO che la Ditta LOVUCRE S.r.l. con sede in Cremona Viale Trento e Trieste, 120 – Partita IVA 00699540191 - risulta iscritta alla Piattaforma E -Procurement – Sintel – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti(ARCA) con i requisiti previsti dalla legge per la tipologia del presente servizio ed in particolare:

- idoneità professionale;
- capacità tecniche professionali dimostrate da anni di servizio presso Amministrazioni Comunali ed in particolare – durante la gestione del servizio in questo Comune;
- capacità economica con copertura assicurativa contro i rischi professionali;

DATO ATTO che il servizio verrà svolto alle condizioni previste nel capitolato di concessione approvato ed allegato al presente atto che tra le altre cose prevede l'attribuzione a questo Comune di un canone annuo da versare per ogni punto luce e la corresponsione da parte del Comune alla ditta delle spese di energia elettrica degli impianti di competenza comunale;

RILEVATO CHE, come risulta dal capitolato, l'importo a base d'asta della concessione riferito al periodo 01.01.2018/31.12.2026, è pari ad € 5,65 per ogni punto luce e quindi presunti € 37.120,50, oltre I.V.A. di Legge:

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a9 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. all'affidamento mediante la piattaforma regionale di e-procurement Sintel;

ACQUISITO, presso l'ANAC, il codice identificativo di gara: **Z4421CE652**;

RITENUTO opportuno affidare attraverso l'affidamento diretto, da attuarsi mediante gara informale, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 18.04.2016 , n. 50;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire è la gestione del servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2026;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio come dettagliato nel capitolato allegato;

- la forma del contratto si concluderà con sottoscrizione di apposito contratto;
- modalità e scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA);
- criterio di aggiudicazione: migliore offerta sulla base d'asta;
- valore dell'appalto € 37.120,50;

DATO ATTO che:

- che in data 22/1/2018 alle ore 10.31.26 si è dato avvio, tramite il Sistema telematico SINTEL, alla procedura di affidamento protocollo dell'Ente 265 per la richiesta di offerta per il servizio indicato in oggetto - procedura di gara n. 93686461
- che per la procedura sopra citata è stata individuata la Ditta ditta LOVUCRE S.r.l. con sede in Cremona Viale Trento e Trieste, 120 - partita IVA 00699540191 - iscritta, qualificata e accreditata in Sintel per la categoria merceologica corrispondente, come sopra specificato;
- che per la presentazione dell'offerta, è stato fissato il giorno 26/1/2018 alle ore 12.00;
- che tramite la piattaforma Sintel, ha presentato la propria offerta la sopra citata Ditta, offrendo la somma di €. 5,65 + iva quale canone annuo per ogni punto luce per il servizio di che trattasi per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2026 alle condizioni dettagliate e sottoscritte digitalmente nel capitolato allegato;

VISTO il Report della procedura di gara n. 93686461 depositato agli atti, contenente le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica - risultanti conforme a quanto dichiarato in sede di gara e a quanto previsto dalla vigente normativa.

CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il B.P. 2018/2020 in fase di stesura;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale veniva approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) **DI STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che l'amministrazione intende perseguire è la gestione del servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2026;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio come dettagliato nel capitolato allegato;
 - la forma del contratto si concluderà con sottoscrizione dell'allegato capitolato;
 - modalità e scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA);
 - criterio di aggiudicazione: migliore offerta sulla base d'asta;
 - valore dell'appalto € 37.120,50;
- 3) **DI APPROVARE** il Report della procedura di gara n. 93686461 di aggiudicazione, depositato agli atti, contenente le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica - risultanti conforme a quanto dichiarato in sede di gara e a quanto previsto dalla vigente normativa.
- 4) **DI AFFIDARE** la gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri comunali, per il periodo 01.01.2018 -31.12.2026 alla ditta LOVUCRE S.r.l. con sede in Cremona Viale Trento e Trieste, 120 – partita IVA 00699540191 con un canone annuo di € 5,65 + iva di legge per ogni punto luce;
- 5) **DI APPROVARE** il Capitolato per la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Corte de' Cortesi e Cignone allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che riporta le condizioni, gli obblighi e le modalità previste per la gestione del servizio da parte del concessionario e la lettera di invito;
- 6) **DI COMUNICARE** la presente alla ditta aggiudicataria richiedendo la presentazione della cauzione definitiva di € 3.712,05 a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 30.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 30.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 20.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone,20.02.2018

II FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Provincia Di Cremona

UFFICIO AFFARI GENERALI

Capitolato per la concessione del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali di Corte de' Cortesi e Cignone

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

1. la gestione, a norma di Legge, dell'impianto delle lampade votive per l'illuminazione delle cappelle, delle tombe di famiglia, dei loculi, degli ossari, dei monumenti e cippi in genere, ricadenti entro le aree dei Cimiteri Comunali, inclusi eventuali ampliamenti;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei connessi impianti elettrici;
3. l'eventuale realizzazione degli ampliamenti di rete dell'illuminazione votiva, in relazione all'eventuale futura predisposizione di nuovi blocchi di sepolture all'interno dei Cimiteri Comunali stessi e le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie;
4. la fornitura dell'energia elettrica.

La concessione è relativa ad entrambi i Cimiteri Comunali, nello stato attuale e futuro.

Il concessionario dovrà, pertanto, effettuare eventuali ampliamenti degli impianti elettrici a seguito di espansioni dei Cimiteri, senza eccepire compensi.

Al termine della concessione, detti impianti si intendono di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

La concessione riguarda, altresì, la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente Capitolato.

Attualmente i punti luce nel Cimitero sono 730.

Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi, che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e che, per nessuna ragione, può quindi essere sospeso od abbandonato.

Art. 2 – MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

L'esecuzione delle opere impiantistiche sulle reti esistenti e nelle eventuali zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e le prescrizioni C.E.I. e dovrà essere certificata ai sensi della Legge 37/2008 e s.m.i. (Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore).

È comunque prescritto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia impiantistica, di sicurezza sul lavoro ed in materia previdenziale e assicurativa.

L'esecuzione degli interventi, o di qualsivoglia successiva modifica, dovrà essere preventivamente autorizzata, a seguito di progetto redatto da professionista abilitato e supportata dal deposito, a fine lavori, della "certificazione di conformità", ai sensi dei vigenti disposti normativi, completa degli allegati tecnici obbligatori.

L'impianto dorsale, i conduttori, le derivazioni e tutto quanto necessario per l'allacciamento e la manutenzione dei punti luce ed, in generale, per la gestione completa del servizio (a puro titolo indicativo e non esaustivo: centraline, quadri, trasformatori, circuiti, ecc.), dovrà essere fornito dal concessionario ed essere eseguito nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni di sicurezza attualmente vigenti.

I trasformatori di alimentazione dovranno essere adeguatamente riparati e protetti.

L'impianto dovrà essere garantito a luce continua, salvo interruzioni per forza maggiore e per riparazioni, ininterrottamente per 24 ore.

La tensione in esercizio non dovrà superare i 30 Volts.

Le lampade votive dovranno avere potenza non inferiore a 3 Watts e possono essere del tipo a led con luminosità equivalente.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data, con diritto di esclusiva, per il periodo di anni 9 (nove) a decorrere dal 01.01.2018 sino al 31.12.2026.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

È però facoltà del Comune, qualora lo ritenga opportuno e se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza del contratto, procedere al rinnovo della concessione agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previa stipula di un nuovo contratto.

Alla scadenza della concessione, l'intero impianto di rete e di derivazione eseguito dal concessionario, si riterrà ammortizzato con proventi di gestione e passerà di diritto in piena e libera proprietà del Comune, senza che alcuna spesa e che nulla, per alcun titolo (indennizzo, riscatto, ecc.), sia dovuto dal Comune al concessionario.

All'atto del passaggio di proprietà l'Amministrazione Comunale si riserva di far controllare tutto l'impianto e di richiedere al concessionario cessante la messa in efficienza di quelle parti dello stesso che saranno riscontrate inefficienti. Le spese relative saranno a carico del concessionario cessante.

Art. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La concessione sarà affidata mediante procedura con affidamento diretto, alla quale saranno ammessi gli operatori in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico e finanziario per l'importo del servizio che sarà calcolato moltiplicando i punti luce in atto esistenti di cui all'art. 1 per l'importo vigente per le lampade votive.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario prende in carico, dal Comune di Corte de Cortesi, gli impianti di illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Egli dovrà accertarsi che gli stessi siano adeguati/adeguabili in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare, a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al concessionario è fatto obbligo, contestualmente al verbale di consegna, di consegnare idonea certificazione resa da soggetto abilitato, sulla conformità degli impianti esistenti oppure, in caso contrario, deve essere allegato idoneo progetto di adeguamento da realizzarsi entro giorni 30 dalla consegna degli impianti.

È fatto obbligo al concessionario di curare la perfetta manutenzione degli impianti ed il regolare funzionamento delle lampade (che devono funzionare ininterrottamente giorno e notte, salvo i casi di forza maggiore come incendi, calamità gravi, atti vandalici estesi, ecc.), compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio.

Saranno a carico del concessionario gli allacciamenti ENEL, per l'installazione e/o voltura dell'apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell'intero impianto, con esclusione dei pali di illuminazione. Saranno, altresì, a carico del concessionario, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo del rilascio delle certificazioni di conformità, se dovute.

Il concessionario dovrà fornire al Comune, gratuitamente: installazione, energia, manodopera, ricambio lampade, manutenzione, ecc.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune e dal ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti.

All'atto dell'affidamento del servizio, il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale i dati anagrafici del referente responsabile. Tale soggetto sarà l'unico referente per il Comune. Dello stesso il concessionario dovrà comunicare al Comune di Corte de Cortesi anche un recapito telefonico cui far capo per eventuali chiamate urgenti in caso di emergenza.

Le richieste di intervento, anche su segnalazione degli utenti, verranno inviate al sopra indicato referente tramite fax 0372/413092 o e-mail info@lovucre.com, o altro strumento di comunicazione immediata concordata tra le parti. Da tale invio decorreranno i termini di intervento, anche ai fini dell'applicazione delle penali.

I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario che dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a redigere elenco aggiornato delle utenze e a consegnarne una copia completa al Comune di Corte de Cortesi, alla scadenza di ogni anno solare anche su supporto informatico.

Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere aggiornato tale elenco delle utenze con le eventuali disdette, gli eventuali contratti risolti e i nuovi allacciamenti e di trasmetterne annualmente una copia, su supporto informatico compatibile con i programmi in uso presso il Comune, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo. Nel suddetto elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:

- generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva con relativo recapito;
- nome del defunto;
- tipo e posizione della sepoltura;
- data di attivazione e scadenza dell'utenza.

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'Ente erogatore del servizio e a sottoscrivere il relativo contratto.

L'onere di pagamento di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio. Sono a carico del concessionario anche eventuali aumenti di potenza.

Il concessionario si obbliga, quindi, a volturare immediatamente il misuratore in capo all'attuale concessionario.

Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la Società fornitrice dell'energia elettrica, come anche nei rapporti tra il concessionario ed il proprio personale e l'utenza.

Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato, per l'intero periodo di durata contrattuale, dal concessionario a favore del Comune di Corte de Cortesi entro e non oltre il 31.12, sul conto corrente bancario dell'Ente.

Art. 6 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso i Cimiteri in corso d'opera, oppure attraverso successive verifiche a campione sui singoli allacciamenti. In caso di opere non realizzate secondo le caratteristiche fissate nel presente Capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare l'impianto alle stesse entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e consecutivi, al ricevimento della comunicazione del verbale di visita.

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio, darà la sua collaborazione per le segnalazioni dei guasti, delle richieste di nuovi allacci, di eventuali disdette, al referente di cui al precedente art. 5, il quale dovrà, comunque, relazionare periodicamente sullo stato di efficienza degli impianti.

La sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e la riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali avverranno dietro segnalazione degli utenti o del personale comunale e comunque, autonomamente, il referente deve ispezionare gli impianti con cadenza almeno quindicinale.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto a provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso concessionario.

Art. 7 – TARIFFE PER L'UTENZA

Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione dagli utenti del canone annuo per i nuovi allacciamenti da pagarsi, per ogni centro luminoso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese di allacciamento, determinato con provvedimento comunale ed aggiornato ogni anno all'aumento ISTAT, ammonterà ad € 21,75 + IVA per loculi, ossari e tumuli, ad € 26,16 +IVA per le cappelle.

Il canone annuo, determinato con provvedimento comunale ed aggiornato ogni anno all'aumento ISTAT, ammonterà ad € 16,84 + IVA.

Il contributo comunale è pari a € 5,65 + IVA, considerato che le lampade votive ad oggi attive sono 730, ne consegue che l'importo da porre a base di gara per anni 9 è di € 37.120,50.

L'abbonamento decorre dal giorno dell'allacciamento sino ad eventuale disdetta, che l'utente deve comunicare al concessionario, tramite raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Le esumazioni e le estumulazioni comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

Art. 8 – ULTERIORI COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà obbligatoriamente:

- ❖ entro mesi 3 dalla firma del contratto di concessione adeguare il meccanismo di automazione del cancello del Cimitero di Corte de Cortesi alla normativa attuale, che dovrà essere realizzato, come minimo, come segue:
 - n. 1 quadro comando
 - n. 1 motoriduttore
 - n. 1 lampeggiante a led
 - n. 1 sirena
 - n. 1 programmatore elettronico PLC
 - n. 1 interruttore per l'apertura o la chiusura manuale del cancello
 - accessori di installazione
 - opere di fabbro per adattamenti del cancello esistente all'automazione
 - opere edili per eventuale assistenza muraria
 - prove di funzionamento
 - rilascio del libretto di manutenzione del nuovo impianto di automazione e di tutte le certificazioni degli impianti.

Art. 9 – COSTI A CARICO DEL COMUNE

I contatori esistenti nei cimiteri civici, sono intestati alla ditta Concessionaria.

Il Comune è tenuto a rimborsare alla ditta Concessionaria le spese di energia elettrica degli impianti elettrici di competenza comunale allacciati ai medesimi.

La ditta Concessionaria, effettuerà annualmente la lettura dei misuratori, ed emetterà annuale fattura.

Art. 10 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario dovrà gestire i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio e alle peculiarità dello stesso.

Ferma restando la libertà degli utenti di servirsi di altro mezzo di illuminazione non vietato ai sensi di Legge o di Regolamento Cimiteriale, è vietato agli utenti di cambiare od asportare le lampadine, di modificare o manomettere qualunque impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare l'energia elettrica e di fare quanto possa apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni.

Qualunque riattivazione della corrente, tolta per morosità o danni causati dall'abbonato, non sarà effettuata se non previo versamento delle spese di allacciamento, dell'eventuale pagamento delle rate arretrate e del rimborso delle spese di riparazione se il guasto è stato causato.

La domanda di allacciamento deve essere scritta sull'apposito modulo fornito dal concessionario, il quale è obbligato a dare corso alla stessa entro 10 (dieci) giorni.

L'utente verserà al concessionario annualmente i canoni convenuti, mediante versamento sul conto corrente postale intestato allo stesso concessionario (sarà cura del concessionario consegnare o far recapitare, debitamente compilato, al domicilio dell'utente, il bollettino di conto corrente postale, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale l'utente deve provvedere al pagamento).

In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il concessionario provvederà alla riscossione mediante la spedizione di un sollecito di pagamento, sempre a mezzo di conto corrente postale, oppure tramite consegna di tale sollecito mediante suoi incaricati, presso il domicilio dell'utente. Il concessionario si riserva il diritto, senza altro avviso, né messa in mora, di interrompere la fornitura e di rimuovere eventualmente l'impianto a quegli utenti che, trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito di cui sopra, non avessero effettuato il dovuto pagamento.

Qualora i suddetti utenti chiedessero, poi, il riattacco alla linea, gli stessi dovranno effettuare il pagamento degli importi pregressi e il costo di un nuovo allacciamento. Per qualunque modificazione richiesta dagli utenti ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico degli stessi utenti.

Art. 11 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO – DISCIPLINA

Il concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità in relazione al servizio da espletare. Tale personale deve tenere un comportamento educato e rispettoso sia verso le utenze che verso il personale preposto al Cimitero, improntato alla massima riservatezza, correttezza, sobrietà e decoro, con facoltà del Comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e/o per poca riguardosa condotta verso le utenze e/o verso il personale preposto al Cimitero. Il concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato del servizio, nonché del suo equipaggiamento e del relativo vestiario da lavoro.

Il personale del concessionario dovrà essere formato, informato ed addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi, oltre che a quello principale elettrico. Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dal concessionario con i propri dipendenti e/o incaricati.

Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dal contratto territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolge il servizio di cui al presente capitolato. Nel caso di cooperative che utilizzino, per le prestazioni oggetto del presente capitolato, soci lavoratori, le stesse dovranno rispettare le disposizioni legislative in essere per quanto attiene, in particolare, al trattamento economico e previdenziale ed a tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il personale del concessionario deve essere in regola con le norme igienico – sanitarie vigenti ed osservare le disposizioni in vigore in materia di prevenzione degli infortuni.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti, il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e se, dopo aver reiterato l'invito a mezzo di raccomandata a/r o tramite e-mail PEC, assegnando un congruo termine, accerterà il persistere dell'inadempimento denunciato, potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione.

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in sub concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune di Corte de Cortesi, sotto pena di risoluzione del contratto, senza pronuncia di arbitro o magistrato. Il Comune di Corte de Cortesi avrà diritto di proseguire il servizio in danno del concessionario oltre al diritto di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni consequenziali.

Art. 13 – PENALITÀ

Per qualunque infrazione da parte del concessionario e del suo personale alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovuti a casi di forza maggiore, saranno applicate le penali:

- per ogni utente che, avendo presentato regolare domanda di allacciamento, non venga allacciato alla rete entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla stessa domanda: € 20,00 per ogni giorno successivo di ritardo;
- per ogni lampadina spenta e non riattivata entro giorni 15 (quindici) dalla segnalazione: € 20,00 per ogni giorno successivo di ritardo;
- in caso di interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o in caso di interruzione effettuata senza la previa comunicazione al Comune: € 50,00 per ogni giorno di interruzione.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

Le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro giorni 30 (trenta) dalla relativa richiesta da parte del Comune. In caso di mancato versamento, il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dall'importo della cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, è pari ad euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00).

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, da:

- a) versamento su c/c postale n. _____ intestato a Comune di Corte de Cortesi, con la seguente causale "Cauzione servizio di illuminazione lampade votive";
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, recante:

- la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c. la clausola dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d. la validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004, a condizione che sia riportata anche la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; in mancanza di tale indicazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un fideiussore (un istituto bancario, oppure una compagnia di assicurazione, oppure un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) contenente l'impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

- 1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a.;
- 2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b., mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario, deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.

La cauzione definitiva, € **3.712,05**, pari al 10% del presunto valore contrattuale complessivo della concessione, è prestata, dal concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune

dovesse eventualmente sostenere durante la concessione, per fatto del concessionario, a causa dell'inadempienza dell'obbligazione o della cattiva esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che la suddetta cauzione:

- dovrà avere validità almeno fino alla fine del terzo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Corte de Cortesi;
- dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune ed il concessionario, sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta – la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al concessionario entro il termine sopra indicato, sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e lo stesso concessionario e sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- dell'eventuale risarcimento di danni derivanti, a qualsiasi titolo, dell'espletamento del servizio;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, a causa dell'inadempienza dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e il concessionario.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Si precisa, altresì, che la cauzione definitiva dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 integrata anche con la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Art. 15 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni del contratto, dando luogo all'applicazione di penalità per un importo superiore ad € 1.000,00 (mille/00) in un anno o non provvedesse al pagamento delle penali alla rispettiva scadenza, il Comune avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, incamerando la cauzione ed immettendosi nel possesso dell'impianto, senza opposizione alcuna da parte del concessionario, previa apposita contestazione scritta notificata dal Comune al concessionario.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso:

- sia iniziata un'azione penale nei confronti del concessionario per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- sia stata dichiarata di fallimento del concessionario o lo stesso sia sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- di abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore;
- vengano ceduti ad altri, senza la preventiva autorizzazione del Comune, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il contratto di concessione;

il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nel momento in cui, con lettera raccomandata a/r o e-mail PEC, l'Amministrazione Comunale comunica al concessionario di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Inoltre, nei casi già previsti nell'art. 10 "Personale del concessionario – Disciplina" e/o qualora si accertino una o più delle seguenti condizioni:

- mancata esecuzione di nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti in sede di offerta;
- mancata consegna, entro i termini previsti dall'art. 5, dell'elenco degli utenti;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di Corte de Cortesi abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, sullo stesso;
- disdetta, da parte del concessionario, della polizza assicurativa di cui all'art. 20 o mancato pagamento del relativo premio;
- di ogni altra grave inadempienza, anche se sopra non contemplata, o ogni fatto che non renda possibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

il Comune potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, per fatto e colpa del concessionario, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, previa diffida al concessionario, tramite lettera raccomandata a/r o e-mail PEC, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento di danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione contrattuale, tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto, dal Comune al concessionario.

Art. 17 – PERIODO DI PROVA – RECESSO ANTICIPATO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto, da inoltrarsi mediante lettera raccomandata a/r o e-mail PEC, 30 (trenta) giorni prima della scadenza della prima semestralità.

Art. 18 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

È sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa.

Resta stabilito che tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto al concessionario e precisato che, nella fattispecie, nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata dallo stesso concessionario.

Art. 19 – VERTENZE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di cui trattasi, che non sia possibile comporre in via bonaria, sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 20 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Corte de Cortesi, presso il Palazzo Municipale.

Art. 21 – ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di che trattasi, è estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera e i terzi in genere. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario, prima della firma del contratto di concessione, dovrà presentare al Comune di Corte de Cortesi una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (diconsimilione/00). Detta polizza deve prevedere nel novero dei terzi anche l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti e collaboratori e deve comprendere i danni a cose di terzi

sulle quali si eseguono i lavori. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza non saranno opponibili a terzi e/o all'Amministrazione Comunale e saranno ad esclusivo onere del concessionario.

Fermo restando il massimale minimo succitato, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la congruità della normativa di polizza rispetto ai rischi inerenti l'attività prevista dalla concessione di che trattasi.

La suddetta polizza dovrà essere valida come minimo fino a 3 (tre) mesi successivi alla scadenza del contratto.

Il concessionario risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta dalla suddetta polizza assicurativa, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Addì 26 gennaio 2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Rottoli Luigi



Comune di Corte de' Cortesi con Cignone
Provincia di Cremona

Piazza Vittorio Veneto, 1 - CAP 26020 Tel. 0372/95107 - Fax 0372/95155 P.I. 00316550193

ragioneria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it

Allegato B) alla determinazione
n. 20/30.01.2018

Corte de Cortesi con Cignone, 22/01/2018

SPETT.LE DITTA

LOVUCRE s.r.l.

viale Trento Trieste, 120 26100 Cremona

tel.0372.35648 - fax 0372.413092

E-mail info@lovucre.com

Partita IVA 00699540191

OGGETTO: Affidamento diretto gestione lampade votive 2018-2026.

Le lampade attive nei cimiteri civici di Corte de' Cortesi e Cignone attualmente sono n.730.

Si richiede la disponibilità per l'affidamento diretto del contratto in oggetto per nove anni, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.

Alle seguenti condizioni:

- 1) Mantenere per due anni il canone annuo ad euro 16,84 + Iva e spese di spedizione. Adeguamento Istat dal terzo anno;
- 2) Contributo comunale minimo di € 5,63 netto a lampada;
- 3) Sostituzione dell'impianto di automazione del cancello del cimitero civico di Corte de Cortesi, con un nuovo impianto conforme alle norme, con un programmatore elettronico che gestisce tutti gli orari di apertura e chiusura, invernali ed estivi ed altri a discrezione dell'Amministrazione Comunale, nonché gli intervalli di tempo e la durata per il funzionamento della sirena che avvisa in anticipo la chiusura del cancello, tutto questo senza che si renda necessario l'intervento di alcun personale comunale.
 - ✓ N° 1 Quadro comando serie Roger.
 - ✓ N° 1 Motoriduttori Brushless.
 - ✓ N° 1 Lampeggiante a led.
 - ✓ N° 1 Sirena.
 - ✓ N° 1 Programmatore elettronico PLC.
 - ✓ N° 1 Interruttore per l'apertura o la chiusura manuale del cancello (in caso di esumazioni ove si renda necessario la chiusura momentanea del cimitero).
 - ✓ Accessori di installazione.
 - ✓ Opere di fabbro per adattamenti del cancello esistente all'automazione.
 - ✓ Opere edili per eventuale assistenza muraria.
 - ✓ Verranno mantenute le fotocellule esistenti e il selettore a chiave esistente.
 - ✓ Verranno fatte tutte le prove di funzionamento e rilasciato il libretto di manutenzione del nuovo impianto di automazione.
- 4) La manutenzione annuale, con due interventi semestrali, dell'impianto di automazione del cimitero civico, per la durata del contratto di concessione della gestione delle lampade votive.

Si richiede la vostra migliore offerta per l'esecuzione di tutto quanto sopra descritto espressa al netto di IVA.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Luigi Rottol